



Comune di

San Marco in Lamis



Comune di

San Giovanni Rotondo



Comune di

Rignano Garganico



Comune di

San Nicandro Garganico



PRESENTAZIONE

L'art. 1 della legge 149 del 2001 "Diritto del minore ad una famiglia" sancisce che i minori hanno diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia.

I bambini, qualora i genitori non siano temporaneamente in grado di prendersi cura di loro, hanno il diritto di vivere, essere curati e crescere all'interno di un'altra famiglia, mantenendo comunque i legami con il proprio nucleo d'origine.

Nel nostro territorio ci sono famiglie che vivono situazioni di difficoltà sociale, economica e psicologica tali da ostacolare lo sviluppo, la crescita armoniosa e serena del minore.

A fronte di una società che sta diventando sempre più complessa e articolata, la sfida a cui tutti siamo chiamati è quella di far emergere risposte innovative, diffondere una cultura dell'accoglienza e della disponibilità, per sostenere ed accompagnare i minori e le famiglie in temporaneo disagio.

Scopo del presente opuscolo è quello di fornire a tutti i cittadini maggiori informazioni sull'affido familiare e sulle sue peculiarità, cercando di sensibilizzarli maggiormente sul significato e sull'importanza che riveste questo prezioso intervento.



Lo slogan scelto per la nostra campagna di sensibilizzazione "Affido: un ponte per crescere" e l'immagine che lo rappresenta, vuole richiamare l'attenzione sulla possibilità di costruire legami tra gli attori coinvolti nell'affido. Il bambino trova nella famiglia affidataria affetto, sicurezza e autostima necessari per sviluppare una personalità il più possibile equilibrata; le famiglie, confrontandosi con situazioni diverse dalla propria

realtà quotidiana, sperimentano una occasione di crescita individuale e sociale, sviluppando così le potenzialità.

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a creare una comunità di cittadini solidale ed accogliente, attenta ai bisogni degli altri e impegnata a sostenere chi è in difficoltà, una comunità in cui tutti gli adulti si sentano responsabili e capaci di prendersi cura e di proteggere i bambini.

CHE COS' E' L'AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare è un intervento temporaneo, di protezione e tutela dei minori privi di un ambiente familiare idoneo. Consiste nell'inserire in nuclei familiari diversi da quello originario, per un tempo variabile, minori in condizioni di rischio evolutivo, a cui la famiglia di origine non sembra in grado di far fronte o che addirittura contribuisce in parte o totalmente a creare.



Tale intervento presuppone la valutazione della recuperabilità della famiglia d'origine e il mantenimento dei rapporti con i genitori, in vista del rientro del minore nella sua famiglia.

L'affido familiare è regolamentato dalla Legge n. 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" modificata con la legge 149/2001 "Diritto dei minori ad una famiglia".

L'affido è una preziosa opportunità di crescita per il bambino: inserito in un ambiente familiare stabile, può trovare nuovi punti di riferimento affettivo ed educativi che lo aiutino a ri-costruire una personalità il più possibile serena ed equilibrata.

È anche un'occasione importante per la famiglia affidataria: accogliere nella propria casa un bambino significa infatti entrare in contatto con una nuova storia, aprirsi ad una nuova rete di rapporti, arricchire la propria famiglia di nuove esperienze.

AFFIDO E ADOZIONE: DUE REALTA' DISTINTE

Affido e adozione non devono essere confusi.

L'affido è temporaneo, mentre l'adozione dura tutta la vita.

Nell'affido vengono mantenuti i rapporti con la famiglia d'origine; l'adozione comporta la cessazione di ogni legame con i genitori naturali.

Affido e adozione seguono percorsi diversi, non sovrapponibili.




TIPOLOGIE DI AFFIDO

L'affido può essere:

- **Consensuale** : quando c'è il consenso al provvedimento di affido da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore nominato. Tale provvedimento, disposto dal Servizio Sociale, viene convalidato dal Giudice Tutelare;
- **Giudiziale**: quando non vi è il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà e l'affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni.

L'affido inoltre può essere distinto in :

- **Affido a tempo pieno** : quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria, mantenendo comunque i rapporti con la sua famiglia. Tale tipologia di affidamento è disciplinata dalla Legge 184/83 così come modificata dalla Legge 149/01.
- **Affido a tempo parziale**: quando il minore trascorre con la famiglia affidataria alcuni giorni della settimana o parte della giornata. Questa tipologia di affidamento consente di non allontanare il minore dalla sua casa, pur offrendogli un importante riferimento educativo ed affettivo utile nel suo processo di crescita.



CHI DISPONE L'AFFIDO

L'affido può essere disposto :

- Dal Comune di residenza del minore. Il Comune predispose il Provvedimento di affido, che diventa esecutivo dopo l'intervento dell'Organo Giudiziario competente (Giudice Tutelare).
- Dal Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio Sociale territoriale, per la sua attuazione e vigilanza.

CARATTERISTICHE DELL'AFFIDO

Ogni affido rappresenta una esperienza a sé e prevede un progetto specifico, definito in base alle problematiche della famiglia d'origine, ai bisogni del bambino, ai motivi dell'allontanamento, alle caratteristiche e alla disponibilità della famiglia affidataria.

Ci sono tuttavia alcune condizioni comuni a tutti gli affidatari :

- **Temporaneità** : La Legge 149/01 prevede per l'affido un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabili dal Tribunale per i Minorenni. In ogni caso il termine " temporaneamente", che compare nel testo della Legge, va inteso nel senso di " tutto il tempo necessario per il cambiamento positivo della situazione".
- **Rapporti del minore con la famiglia d'origine**: la relazione tra il bambino e la sua famiglia d'origine è fondamentale, in quanto consente il mantenimento della continuità affettiva e culturale, in vista del suo futuro rientro in famiglia.
- **Rientro del minore nella sua famiglia d'origine**: il rientro avviene quando è stata superata la situazione di temporanea difficoltà che ha determinato l'affido.

CHI PUO' FARE UN AFFIDO

Tutti gli adulti, coppie sposate o conviventi, con o senza figli e single possono diventare affidatari. La legge non prevede vincoli legati all'età, al livello di istruzione e al reddito.

La famiglia affidataria deve possedere comunque alcuni requisiti essenziali:

- Uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere una persona diversa da sé;
- La capacità affettiva e la volontà ad accompagnare un bambino per un periodo della sua vita, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
- La consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine per il bambino.
- La disponibilità a collaborare con tutti gli attori coinvolti nel progetto di affido.

Esiste anche una forma di affido familiare a parenti, che non è regolamentata dalle leggi in vigore, ma disciplina dall' art. 433 del Codice Civile.



COME SI DIVENTA AFFIDATARI

Per diventare affidatari è necessario un percorso di conoscenza reciproca tra la famiglia che offre la propria disponibilità e gli operatori del Servizio Affido. Tale percorso si sviluppa attraverso una serie di colloqui, che coinvolgono l'intera famiglia e la partecipazione a gruppi informativi-formativi. Gli incontri hanno lo scopo di conoscere la composizione del nucleo familiare, del nucleo parentale e del contesto socio ambientale in cui è inserito, di approfondire gli aspetti individuali e le caratteristiche essenziali delle relazioni familiari, attraverso la ricostruzione della storia di ciascuno e della coppia. Nei colloqui è necessario mettere in luce caratteristiche, disponibilità specifiche, aspettative della famiglia, la cui conoscenza è fondamentale per individuare corrispondenze con i bisogni dei bambini in attesa di affido.



Gli operatori del servizio affido sostengono e seguono le famiglie affidatarie nello sviluppo del progetto, della fase di avvicinamento, fino alla conclusione dell'affido. Tale supporto si realizza attraverso:

- Colloqui periodici con le singole famiglie di sostegno e verifica dell'andamento dell'affido, sia presso gli uffici preposti, sia in visita domiciliare;
- Gruppi di sostegno di famiglie affidatarie, a cadenza mensile, come occasione di scambio e riflessione sull'esperienza concreta e personale di ciascuna famiglia.

Le famiglie, per qualsiasi necessità, hanno inoltre la possibilità di contattare gli operatori per confrontarsi con loro, al di là degli incontri programmati (colloqui - gruppi).

CHI PROPONE L'AFFIDO

Il Servizio Sociale Territoriale, rilevato il bisogno di inserire un minore in una famiglia affidataria, prende contatto con il Servizio Affido per l'individuazione della famiglia stessa. Qualora non sia possibile individuare famiglie adatte a quello specifico minore, il servizio stesso si avvale della collaborazione delle Reti familiari e delle Associazioni del privato sociale operanti sul territorio.

CHI ACCOMPAGNA LE FAMIGLIE NELL'AFFIDO

INFORMAZIONI PRATICHE SULL'AFFIDO

Contributo mensile : La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito;

Congedo del lavoro : La legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (Legge 53/2000 e successive modificazioni) stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, le stesse opportunità, le stesse tutele previste per i genitori naturali; i diritti previsti hanno decorrenza dalla data d'ingresso del minore nel nucleo familiare. Gli affidatari di un minore disabile godono dei diritti previsti dall'art. 33 della Legge 104.

Detrazioni d'imposta: La normativa vigente sancisce che possono essere applicate agli affidatari le detrazioni d'imposta, se il minore affidato risulta a carico, con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Assegni familiari : In base alla normativa vigente (L. 149/2001, art. 38 comma 2) il Giudice può disporre che gli assegni familiari siano erogati temporaneamente a favore dell'affidatario;

Assistenza sanitaria e scuola : Gli affidatari, per ciò che concerne i rapporti con le autorità scolastiche e sanitarie, esercitano i poteri connessi con la potestà genitoriale secondo la normativa vigente.



RIFERIMENTI E CONTATTI

Per contattare gli operatori e prendere un appuntamento rivolgersi a :

Ufficio Servizi Sociali - Comune di San Marco in Lamis - Piazza Madonna delle Grazie
Tel. 0882/831074-816630 - www.pianosocialesanmarco.it

Ufficio Servizi Sociali - Comune di San Giovanni Rotondo - Via D'Apollito 47 - Tel.
0882/415177 - servizi_sociali@comune.sangiovannirotondo.fg.it

Ufficio Servizi Sociali - Comune di Rignano Garganico - Via Leonardo da Vinci 6 - Tel.
0882/820018 /20 - comuneriignano@tin.it

Ufficio Servizi Sociali - Comune di San Nicandro Garganico - Via Nino Rota 1 - Tel.
0882/477383 - servizisocialisncgrc@tiscali.it

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Io sottoscritto / a

Residente a

In via

N. Telefono

E-mail

Sono interessato ad avere maggiori informazioni sull'affido familiare

Data

Firma

.....

Consegnare a :

Servizi Sociali del Comune di